

La macroarea dell' **INCLUSIONE**



Dalla scuola dell'integrazione a quella dell'inclusione: excursus legislativo

1859 La **legge Casati** affermava la necessità sociale della scuola sulla base di due principi fondamentali: l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione pubblica. Si istituisce una «scuola popolare» per tutti i cittadini dalla quale erano **esclusi gli alunni con disabilità (ESCLUSIONE)**

1953 La **C.M. n. 1771 dell'11 marzo 1953** fa per la prima volta una chiara distinzione tra classi speciali e classi con differenziazione didattica, solo per la scuola primaria (allora scuola elementare). Le classi speciali funzionano in scuole a se stanti ed accolgono alunni con minorazioni fisiche e psichiche; le classi differenziate funzionano presso le scuole normali e accolgono alunni nervosi, tardivi, instabili (**SEPARAZIONE**)

1971 Con la **legge 30 marzo 1971, n. 118**, art.28 disponeva, pur senza abolire le scuole speciali, che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire per tutti nelle classi normali della scuola pubblica. Gli alunni con disabilità venivano **inseriti**, nelle classi comuni e potevano usufruire del trasporto gratuito, dell'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, dell'assistenza durante gli orari scolastici in caso di particolari gravità.(**INSERIMENTO**)

1977 E' con la **legge 4 agosto 1977, n. 517** che si stabiliscono finalità, strumenti e condizioni per l'**integrazione** scolastica, da attuarsi con l'introduzione del docente specializzato per le attività di sostegno e la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero consiglio di classe (**INTEGRAZIONE**)

Dalla scuola dell'**integrazione** a quella dell'**inclusione**: excursus legislativo

1992 La **legge del 5 febbraio 1992, n. 104**, nata con l'obiettivo di garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. Riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale, soprattutto a scuola, nei periodi dell'infanzia e dell'adolescenza (artt. 12-17) e nel lavoro, durante l'età adulta (artt. 18-22). **E' il primo intervento legislativo di carattere organico che interessa il soggetto disabile per tutto l'arco della vita.**

2010 Con la **legge dell' 8 ottobre 2010, n. 170** vengono riconosciuti i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), disponendo misure educative particolari per agevolare l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti affetti da tali disturbi che non riducono le loro capacità apprenditive.


Il **Decreto del 12 luglio 2011 n.5669**, emanato in attuazione della legge 170/2010 e le linee guida allegate, indicano i percorsi didattici da privilegiare per gli alunni con DSA (didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi, misure dispensative, adeguate forme di verifica e valutazione).

2012 La **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** e la successiva **C.M. n.8 del 6 marzo 2013**, pone l'attenzione sulle esigenze dei differenti bisogni educativi, anche per coloro che non hanno una certificazione previste da apposite norme (L. 104/1992 e L. 170/2010) (**INCLUSIONE**).

Dalla scuola dell'**integrazione** a quella dell'**inclusione**

Una delle caratteristiche distintive della scuola italiana è la particolare attenzione verso l'inclusione che si è affermata nel corso dei decenni con un excursus legislativo che ci ha condotto alla situazione attuale:

- dall'originaria **esclusione** da qualsiasi intervento educativo, (dal 1859)
- alla **separazione** in scuole speciali, (dal 1953)
- all'inserimento e all'**integrazione** nella scuola di tutti, (dal 1971)
- fino alla nuova e più recente prospettiva di **inclusione** nella scuola per e con tutti, secondo approcci progressivamente più aperti alla cura educativa di bisogni differenti, alla inclusione di tutte le diversità (dal 2012)



La Diversità fondamento dell'uguaglianza

La diversità costituisce il parametro di confronto di una uguaglianza dichiarata e praticata. Se non fossimo diversi, non ci sarebbe bisogno di stigmatizzare nelle norme fondamentali degli Stati o delle Organizzazioni internazionali, l'uguaglianza degli uomini.

L'art. 3 della nostra *Carta costituzionale* recita:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. ...»

L'uguaglianza implica, quindi pari dignità e pari opportunità.

Nella ***Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*** (Nazioni Unite, 10 dicembre 1948) si legge:

«Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

La **Convenzione delle Nazioni Unite** sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della **Legge n°18, del 3 settembre 2009**, ha introdotto nell'ordinamento giuridico il principio di «**accomodamento ragionevole**».

L'accomodamento ragionevole nella Convenzione ONU

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della Legge n°18, del 3 settembre 2009, ha introdotto nell'ordinamento giuridico il principio di «accomodamento ragionevole».

L'introduzione dell'**accomodamento ragionevole nella Convenzione ONU** sui diritti delle persone con disabilità è **direttamente collegata alla relazione che si insedia tra «disabilità e discriminazione»**, per cui la condizione di svantaggio della persona disabile non scaturisce tanto dalle sue disabilità, quanto dall'ambiente e, non rimuovere con azioni positive e soluzioni ragionevoli (reasonable accomodation) la condizione da cui proviene la difficoltà della persona, costituisce **discriminazione fondata sulla disabilità**

Nella Convenzione l'accomodamento ragionevole è definito come: *“le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”* (all'art.2 nelle definizioni).

Le azioni positive, le modifiche e gli adattamenti che possono essere “un accomodamento ragionevole” ricoprono un'ampia gamma di possibilità, in cui gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche sono tra gli aspetti da considerare nel complesso delle azioni finalizzate, in questo caso, alla qualità del progetto di inclusione scolastica dello studente con disabilità.

La Diversità fondamento dell'uguaglianza

Obiettivo n° 4 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

«Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti».



- 4.1 – Assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino **un'istruzione primaria e secondaria gratuita**, equa e di qualità che porti a risultati di apprendimento pertinenti ed efficaci
- 4.2 – Garantire lo **sviluppo della prima infanzia** e l'accesso a cure e **istruzione pre-scolastica**
- 4.3 – Garantire **parità di accesso a donne e uomini** ad un'istruzione tecnica, professionale e terziaria, **inclusa l'università**, di qualità e a prezzi accessibili
- 4.4 – Aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti con **competenze specifiche**, comprese le competenze **tecniche e professionali**, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e dell'imprenditorialità
- 4.5 – Eliminare le **disparità di genere** e **garantire l'accesso delle persone vulnerabili** a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale
- 4.6 – Assicurarsi che tutti i giovani e gran parte degli adulti abbiano un **livello sufficiente di alfabetizzazione** di base e capacità di calcolo
- 4.7 – **Garantire che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile**, inclusi lo stile di vita sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, **la promozione di una cultura pacifica e non violenta**, la cittadinanza globale e la **valorizzazione delle diversità culturali** e del contributo della **cultura** allo sviluppo sostenibile
- 4.a – Costruire e potenziare le **strutture educative** per rispondere ai bisogni dell'infanzia, **alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti di apprendimento sicuri, non violenti e inclusivi**
- 4.b – Espandere considerevolmente **entro il 2020** a livello globale il numero di **borse di studio** disponibili **per i Paesi in via di sviluppo** per garantire l'accesso all'istruzione superiore
- 4.c – **Aumentare considerevolmente l'offerta di insegnanti qualificati**, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la **formazione degli insegnanti nei Paesi in via di sviluppo**

Dalla scuola dell'**integrazione** a quella dell'**inclusione**: il D. L.vo 66 del 2017

2017 Il **Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66**, attuativo della delega contenuta nella L. 107/2015, è incentrato sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 che modifica direttamente in alcuni punti fondamentali. In particolare il decreto:

- Rafforza la **partecipazione e la collaborazione delle famiglie** e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica (art.1, c.2);
- Definisce i **compiti spettanti a ciascun attore** istituzionalmente coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali) (art.3);
- Introduce il **modello bio-psico-sociale della Classificazione** internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (**ICF**) adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) nell'ambito del nuovo profilo di funzionamento, elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia (art. 5, c. 2 b);
- Assegna un **ruolo centrale** nel processo di inclusione al **Profilo di Funzionamento** (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale) (art.5, c.4) ;
- **Riordina** e rafforza i **Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica** (GLO, GLI, GLIR, GIT) (art.9);
- **Regolamenta** distintamente il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** (art.7) e il **Progetto Individuale** (art.6);
- Prevede la misurazione della **qualità dell'inclusione scolastica** nei processi di valutazione delle scuole (art.4);
- Prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA (Capo VI, art.13);
- Introduce un **nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria** (Capo V, art.12).

Chi è l'alunno con Bisogno Educativo Speciale?

«Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.»

(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012)




Il modello Bio-Psico-Sociale

Il modello bio-psico-sociale dell'OMS:

- descrive il funzionamento umano nella sua complessità e non si occupa solo della condizione di minorazione del soggetto;
- è un modello universale che non si interessa solo di alcune patologie di persone; come tale, riguarda l'organizzazione delle classi, anche di quelle non frequentate da alunni con B.E.S.;
- guarda all'individuo non singolarmente ma in relazione ai contesti familiari, scolastici e anche agli ambienti più allargati.

Pertanto le situazioni da cui dipende una disabilità sono espressione dell'**interazione tra le condizioni di salute** e i **fattori contestuali**.

IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE NELL'ICF



DSM-IV: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (APA)

ICF-CY 2007: Classificazione internazionale del funzionamento (OMS)

I Bisogni Educativi Speciali

Sono convenzionalmente riuniti in **TRE sotto-categorie**:

a) Disabilità

b) Disturbi evolutivi specifici

- Disturbi specifici di apprendimento
- Deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività

c) Svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali

I Bisogni Educativi Speciali

a) Disabilità

Legge 104/92 – interventi individualizzati (PEI)

“La conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo” (OMS).
E’ prevista la presenza del docente specializzato per le attività di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno. E’ previsto che il team di docenti predisponga i PEI .

b) Disturbi evolutivi specifici

Comprendono:

- **Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Legge 170/2010 DSA).**

“Raggruppamento eterogeneo di disordini che si manifestano con significative difficoltà nell’acquisizione e nell’impiego di abilità di comprensione del linguaggio orale, espressione linguistica, lettura, scrittura, ragionamento o matematica” (Cornoldi, 1999)

a. Dislessia: si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

b. Disgrafia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

c. Disortografia: Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

d. Discalculia: Si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

- **Deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).**

Solo per gli alunni con DSA è obbligatoria la progettazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) con eventuale utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico.


I Bisogni Educativi Speciali

c) Svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013

“fanno riferimento a tutte quelle situazioni di difficoltà – a volte di emarginazione – che può manifestare un individuo (o il suo nucleo familiare) dovuti a fattori diversi come il livello di istruzione, la zona e le condizioni di residenza, l’eventuale appartenenza a minoranze culturali\linguistiche, l’assenza di una valida rete di supporto alla famiglia, la privazione di mezzi sufficienti a condurre un livello di vita accettabile ecc.”

Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si può rilevare un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educativa. In questo caso la personalizzazione può essere formalizzata o non, in un Piano Didattico Personalizzato.



I Bisogni Educativi Speciali: nuove sotto-categorie?

Altre **DUE sotto-categorie** meritano di essere considerate:

d) Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale

e) Alunni transgender

I Bisogni Educativi Speciali: nuove sotto-categorie?

d) Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale

Nota MI 562 del 03/04/2019

Si tratta di bambini ad alto potenziale intellettuale, definiti *Gifted children* in ambito internazionale. A seguito dell'emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.


e) Alunni transgender

Nota MI, 5155 del 27 ottobre 2017 recante Piano nazionale per l'educazione al rispetto

Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015)

Si tratta di studenti trans che chiedono di essere riconosciuti e denominati con un genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita.

Nessuna certificazione medica/psicologica deve essere richiesta dalla Scuola e neppure presentata dalla/dallo studente trans o dalla famiglia/tutore difatti la varianza di genere non è una malattia ma una espressione sana delle tante possibilità del genere umano (l'OMS nel 2018 ha rimosso la transessualità dall'elenco delle patologie mentali).



Atti di programmazione per l'inclusione

Atto di indirizzo Dirigente Scolastico (L. 107/2015)

PTOF- RAV-PDM (L. 107/2015 vv. 12-19; D.lgs 80/2013)

PAI (MIUR, C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013)

Ogni scuola, statale e paritaria, è chiamata ad elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S. dell'intero istituto, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) su modello MIUR;

Piano per l'inclusione (art. 8 d. lgs 66/2017)- *appendice del PTOF- che definisce le modalità per:*

- *l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle risorse di sostegno sulla base dei singoli PEI;*
- *Il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori di riferimento*
- *Progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.*

L'iter per l'integrazione di un alunno disabile e documenti che vanno elaborati

L'iter per l'integrazione scolastica e il diritto all'educazione e formazione dello studente con disabilità si articola in:

1. Individuazione dell'alunno in **situazione di handicap** mediante una certificazione di tipo medico (**L. 104/1992**)
2. Elaborazione del Profilo di funzionamento, che comprende
 - a. la Diagnosi Funzionale (DF)
 - b. il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
3. *Elaborazione del Progetto Individuale*
4. Formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (**PEI**).

L'inclusione e il Profilo di funzionamento

Il Profilo di funzionamento (art.5, del D. Lgs. n. 66/2017):

- comprende la **diagnosi funzionale** e il **profilo dinamico-funzionale**;
- è il **documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI)**;
- **definisce le risorse umane professionalmente competenti, le misure di sostegno e le risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica**;
- è **compilato, secondo i principi dell'ICF, dall'Unità di valutazione multidisciplinare** (un medico specialista, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o in rappresentante dell'Ente locale che ha in carico la persona) con la collaborazione dei genitori del/la bambino/a, dell'alunno/a con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i **docenti** della scuola frequentata;
- è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il profilo di funzionamento punta ad un progetto realmente inclusivo (**speciale normalità**) e fortemente innovativo.

Il Profilo di funzionamento costituisce la base per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale.

I documenti di progettazione per l'inclusione scolastica

Progetto Individuale

È redatto dal competente **Ente locale d'intesa con la ASL** (sulla base del Profilo di funzionamento), **su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.**

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Dal 1° Gennaio 2019, il Progetto Individuale comprende il Profilo di Funzionamento, il PEI realizzato dalla scuola, le prestazioni sanitarie cui il disabile ha diritto, gli eventuali sussidi economici.

Piano per l'Inclusione

È il principale documento programmatico che viene predisposto dalla scuola all'interno del Piano dell'offerta formativa, di cui è parte integrante per definire le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI e nel rispetto del principio di **accomodamento ragionevole** per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, e per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

N.B. La qualità dell'inclusione scolastica viene riconosciuta quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole (DPR 80/2013).

I documenti di progettazione per l'inclusione scolastica

PEI (Piano educativo individualizzato) - D.I. n. 182/2020

- E' elaborato e approvato dai **docenti contitolari** o dal **consiglio di classe**, con la **partecipazione dei genitori** o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle **figure professionali specifiche interne ed esterne** all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno, nonché con il supporto **dell'Unità di valutazione multidisciplinare**;
- è fondamentale per la quantificazione delle ore di docenza di sostegno, la cui proposta è a cura del Dirigente Scolastico;
- **è redatto all'inizio di ogni anno scolastico**, sin dall'inizio della scuola dell'infanzia ed è soggetto a verifiche periodiche, durante l'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi;
- **individua strumenti, strategie e modalità** per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- **esplicita le modalità didattiche** e di **valutazione** in relazione alla programmazione individualizzata.

I documenti di progettazione per l'inclusione scolastica

PDP (Piano Didattico Personalizzato) (L. 170/2010; D.M. 2012; C.M. 8/2013)


Documento funzionale all'elaborazione di un **percorso individualizzato e personalizzato** per alunni con bisogni educativi speciali da predisporre, solitamente, entro la fine di novembre per permettere di portare a termine una corretta analisi della situazione di partenza.

Il PDP:

- si propone di definire, monitorare e documentare, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti;
- può essere anche riferito a tutti gli alunni con BES frequentanti la stessa classe ;
- è uno strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti;
- documenta alle famiglie le strategie di intervento programmate;
- esplicita le progettazioni educativo-didattiche calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita;
- esplicita gli strumenti programmatici compensativi e dispensativi per gli alunni con BES;
- è sottoscritto dai docenti e dai genitori dello studente (è un vero e proprio contratto) e va verificato almeno due volte l'anno in sede di scrutini;
- va consegnato alla famiglia che dovrà soprattutto seguire le modalità di prescrizione ed esecuzione dei compiti assegnati allo studente con BES.

N.B.

- **La diagnosi di DSA può essere formulata con certezza solo alla fine del II anno di scuola primaria.**
- **Per gli alunni con BES non è previsto il supporto di un docente di sostegno.**



Individualizzazione o personalizzazione?

L'**Individualizzazione** è l'azione formativa che:

- pone obiettivi comuni a tutti i componenti del gruppo classe in termini di conoscenze/competenze curricolari
- impiega varie metodologie in funzione delle diverse caratteristiche di ciascuno

Un esempio: le attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito del metodo di studio- Strategie metacognitive

La **personalizzazione** è l'azione formativa che:

- può porsi obiettivi diversi per ciascun discente;
- offre ad ogni alunno l'opportunità di estrinsecare le proprie potenzialità;
- impiega una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno (Universal Design for Learning).
L'idea dell'UDL nasce in ambito architettonico dall'esigenza di garantire più diritti alle persone con disabilità, accomodando ragionevolmente le strutture per incontrare i loro bisogni fisici, cognitivi e di comunicazione. L'UDL si basa su 3 principi:
- Mezzi di rappresentazione (schemi, mappe concettuali, etc. materiali che più si adattano alle loro esigenze, favorendone il successo didattico);
- Mezzi di azione ed espressione (diverse forme di verifica e valutazione)
- Mezzi di coinvolgimento (uno studente motivato comprende i motivi per cui dovrebbe imparare ciò che sta imparando e ne riconosce la rilevanza).

Strumenti compensativi e misure dispensative

Gli **strumenti compensativi** per gli alunni con DSA sono strumenti didattici e tecnologici che facilitano la prestazione nell'abilità deficitaria. Servono a compensare la debolezza funzionale derivante dallo specifico disturbo, senza però costituire un vantaggio cognitivo che agevolerebbe lo studente rispetto ai compagni di classe.

Tra gli strumenti compensativi figurano:

il software con sintesi vocale

il computer con videoscrittura, foglio di calcolo e stampante

il correttore ortografico nel programma di videoscrittura

la calcolatrice

libri digitali o audiolibri

tabelle, mappe concettuali, formulari

Le **misure dispensative** sono quegli interventi che consentono allo studente di non svolgere quelle prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Si può dispensare l'alunno DSA dal:

copiare lunghi testi dalla lavagna

leggere ad alta voce

prendere appunti o ricopiare

eseguire compiti e verifiche in tempi rigidi e standardizzati

studiare a memoria poesie o formule.

Chi è l'insegnante di sostegno?

L'insegnante di sostegno è **un insegnante** e **non un assistente**.

E' **uno specialista**, già abilitato e specializzato, con l'obiettivo di garantire le attività di sostegno alle classi nelle quali è inserito un alunno con bisogni speciali, diventando così **contitolare della classe**.

Concorre a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione, assumendo la corresponsabilità dell'attività scolastica. Partecipa, cioè, con gli altri insegnanti al progetto educativo e formativo.

Egli non è solo di sostegno al disabile, ma lo **è di tutto il gruppo classe** e contribuisce ad un'armonica integrazione e collaborazione reciproca. Si tratta di una figura essenziale, significativa, sia all'interno del rapporto docente-alunno, sia all'interno del più vasto rapporto scuola-società, in quanto promotore di una scuola integrante che dà valore alla Persona.

L'insegnante specializzato per il sostegno deve tessere reti di relazioni significative con i colleghi curricolari, con gli educatori, con il personale assistenziale, con i familiari, con gli operatori sociali e sanitari, con le figure importanti di un territorio, con i rappresentanti degli Enti locali. Egli, infatti, è prima di tutto **un operatore della relazione** che ha tra i suoi obiettivi quello di dare risposte adeguate ai bisogni di TUTTI gli alunni.

N.B. E' essenziale il suo coinvolgimento nella stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e soprattutto del PEI.

Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 introduce una nuova disciplina anche per l'accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Art.12: Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

C. 1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il **corso di specializzazione** di cui al comma 2.

C. 2. Il corso di specializzazione in **pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica**:

a) **è annuale** e prevede l'acquisizione di **60 crediti formativi universitari**, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

b) **è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) **è programmato a livello nazionale** dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d) ai fini dell'accesso richiede il **superamento di una prova predisposta dalle università**.

C. 3. **Accedono** al corso esclusivamente **gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria** che **abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione** oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

C. 4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

C. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Figure professionali interne: il middle management

| Ruoli | Coordinatore per l'inclusione | Referente BES | Referente DSA | Referente H |
|------------------------------|--|---|--|---|
| Compiti | Ha compiti di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità. | Ha il compito di facilitare il processo d'apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali. | Ha il compito di sensibilizzare e approfondire tematiche specifiche sui DSA, di supportare i consigli di classe, in cui vi siano alunni con DSA, di favorire la relazione con le famiglie. | Ha il compito di facilitare il processo di integrazione degli alunni diversabili |
| Riferimento normativo | Ha uno status giuridico Nota MIUR 37900 del 19/11/2015 | Non ha uno status giuridico. L'istituzione scolastica nel proprio organigramma può o meno disciplinare tale figura, assegnandogli compiti e funzioni, in maniera autonoma. | Ha uno status giuridico Linee Guida sui DSA del 2011 | Non ha uno status giuridico. L'istituzione scolastica nel proprio organigramma può o meno disciplinare tale figura, assegnandogli compiti e funzioni, in maniera autonoma. |

Figure professionali esterne

| Ruoli | L'assistente educativo | L'assistente all'autonomia e alla comunicazione | Servizi sociali | Unità di valutazione multidisciplinare |
|------------------------------|---|--|--|--|
| Compiti | affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo. | funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. | Prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e disabilità | Redige il Profilo di Funzionamento, Verifica l'attuazione del PEI. |
| Riferimento normativo | È previsto dall'articolo 13 della legge 104/92. Il reclutamento, la formazione e la gestione degli assistenti sono compiti dell'ente locale (comune o provincia). Il dirigente scolastico ha la responsabilità dell'utilizzo dell'assistente nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'integrazione scolastica. | È previsto dall'articolo 13 della legge 104/92. Il reclutamento, la formazione e la gestione degli assistenti sono compiti dell'ente locale (comune o provincia). | Legge 328/2000 - Sistema integrato dei Servizi Sociali | DPR 24/02/1994 Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 Tale UVM è composta da: medico di base (o da un medico specialista della condizione di salute della persona con disabilità), da un neuropsichiatra infantile, da un terapeuta della riabilitazione, da un rappresentante dell'Ente Locale che ha a carico la persona con disabilità (di solito vi partecipa un assistente sociale). |

Gli organi a livello micro e macro

(D.Lgs 66/2017 integrato e corretto dal D.Lgs 96/2019)

Livello istituzione scolastica

Gruppo di lavoro per l'inclusione GLI

(GLI, c.m. n. 8 del 06/03/2013; art. 9 cc. 8-9 D.lgs 66/2017)

Compiti:

Il GLI (GLHI, art. 15 c. 2 L. 104/92) supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione per il piano dell'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione del PEI.

Composizione:

Dirigente Scolastico

Docenti funzioni strumentali/referenti Inclusione

Docenti referenti Plessi

Docenti coordinatori classe/interclasse/ intersezione

Docenti specializzati sostegno (rappresentanza)

Personale ATA (rappresentanza)

Componenti esterni

Rappresentanti Genitori e Studenti (II grado) BES

Rappresentanti Cooperative sociali del territorio

Servizio Sociale dell'ente comunale e del consultorio

Rappresentanti Unità di Neuropsichiatria infantile del territorio

Rappresentanti di Associazioni e/o Centri educativi del territorio

Gli organi a livello micro e macro

(D.Lgs 66/2017 integrato e corretto dal D.Lgs 96/2019)

Livello istituzione scolastica

Gruppi di lavoro operativo (GLO, art. 9 c. 10 D. lgs 66/2017)

Compiti:

Definizione dei PEI e verifica del processo di inclusione dei singoli alunni con disabilità.

Composizione:

Team di docenti contitolari o consiglio di classe

Genitori dell'alunno/a

Figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica come Assistente Educativo Culturale (AEC) e Assistente alla Comunicazione e all'Autonomia (AC)

Rappresentanza dell'Unità di valutazione multidisciplinare

Gli organi a livello micro e macro

(D.Lgs 66/2017 integrato e corretto dal D.Lgs 96/2019)

Livello provinciale

Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) nominato con decreto del direttore generale dell'USR e coordinato da un Dirigente Tecnico o da un Dirigente Scolastico.

Compiti: conferma la richiesta di sostegno inviata all'USR dal DS relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta parere difforme.

Centri territoriali di supporto (CTS)- Istituzioni scolastiche di riferimento per consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità.

Livello regionale USR

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale GLIR (GLIR art. 9)

Livello nazionale MI

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (art. 15)